



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Stop esecuzioni Equitalia per chi è decaduto dalla rateazione

Autore: Redazione | 18/02/2015



*DL Milleproroghe: come ottenere lo sblocco del conto corrente o la cancellazione del fermo auto.*

Buone notizie per chi ha debiti con **Equitalia**. Il decreto legge **Milleproroghe**, ha confermato la possibilità di ottenere, entro il 31 luglio 2015, un **nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali** per quanti sono decaduti dal beneficio fino al **31 dicembre 2014**.

La riammissione è su richiesta del contribuente. Con la presentazione dell'istanza non potranno essere avviate **nuove azioni esecutive**. In buona sostanza, il contribuente potrebbe così evitare di vedersi notificata, nei prossimi mesi, un'ipoteca, un fermo o un pignoramento del conto o dello stipendio.

Ma procediamo con ordine e vediamo meglio di cosa si tratta, anche perché il **decreto Milleproroghe** dovrebbe essere approvato entro il prossimo 1° marzo: il Governo, infatti, è intenzionato a porre la **questione di fiducia**. I tempi dunque si avvicinano per presentare l'istanza ed è necessario sapere in anticipo come presentarsi all'appuntamento.

Un decreto legge della scorsa estate, battezzato **DL Irpef [1]**, aveva concesso una seconda opportunità a quanti, **alla data del 31 dicembre 2014**, erano decaduti dal piano di pagamento rateizzato con **Equitalia**. A tale data, infatti (prima, cioè, delle modifiche introdotte dal cosiddetto "**decreto del Fare**"), il contribuente perdeva il beneficio della dilazione solo omettendo il pagamento di due rate consecutive (oggi, invece, per la decadenza è necessario il mancato pagamento di otto rate non necessariamente consecutive).

In buona sostanza, il DL Irpef ha concesso a tutti i soggetti che, prima del decreto del Fare, avevano perso la dilazione per l'omesso versamento di 2 rate consecutive, la possibilità di ottenere una **riammissione alla rateazione**. Tal richiesta doveva essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014, successivamente prorogato al **31 dicembre 2014**.

La rateazione concessa a tali contribuenti è pari a **72 rate mensili** (quini sei anni). In questo modo si è potuto beneficiare di una riammissione al pagamento rateale, ma soprattutto allo stop alle **azioni esecutive** in corso o solo minacciate.

Ebbene, il decreto Milleproroghe estenderà questa possibilità fino al 31 luglio 2015. Cerchiamo quindi di riassumere a chi si applica il beneficio e quali saranno i vantaggi.

## 1 | SOGGETTI

Potranno ottenere una nuova rateazione coloro che avevano chiesto, fino al **31 dicembre 2014**, una rateazione e non l'hanno poi rispettata, saltando due rate di seguito. Di norma, infatti, in tali casi, non è possibile ottenere altre rateazioni e si è costretti a pagare il debito in un'unica soluzione, pena le azioni esecutive.

Ciò ovviamente non significa che chi **non ha mai chiesto la rateazione** non possa presentarla, anche per debiti pregressi e anteriori (o successivi) al 31 dicembre 2014.

Il vantaggio del nuovo decreto legge Milleproroghe è invece quello di concedere una riammissione alla rateazione a chi, piuttosto, non potrebbe ottenerla (perché decaduto dalla precedente).

Potranno ottenere il beneficio anche coloro nei cui confronti Equitalia ha già avviato le procedure esecutive, il **pignoramento** o notificato un preavviso di **ipoteca** o di **fermo** auto. Il pagamento della **prima rata** comporta l'abbandono e l'estinzione dell'esecuzione forzata da parte dell'Agente di riscossione.

Se, invece, l'esecuzione non è ancora partita, l'avvio della nuova rateazione blocca eventuali future azioni esecutive.

## 2 | NUMERO DI RATE

I beneficiari potranno ottenere una dilazione fino a 72 rate. Ma se per i debiti fino a **50 mila euro** l'accoglimento dell'istanza è pressoché automatico e non necessita di documentazione, per quelli superiori sarà invece necessario allegare delle prove documentali che attestino lo stato di difficoltà economica.

L'importo minimo di ogni rata non può essere inferiore a 100 euro. Tuttavia il contribuente potrà chiedere una dilazione a rate variabili e crescenti (e non fisse).

## 3 | LA RICHIESTA

Il contribuente riceverà direttamente al proprio indirizzo il piano di dilazione e i bollettini per il pagamento se l'istanza presentata è regolare.

Se la documentazione allegata alla richiesta è carente, Equitalia chiederà un'integrazione per l'eventuale ammissione alla nuova dilazione.

Nel caso di esito negativo dell'istanza, per mancanza dei requisiti, Equitalia comunicherà il rigetto motivandolo. Questo non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza, purché entro il termine di scadenza (31 luglio 2015) se supportata da ulteriori elementi.

## 4 | LA DECADENZA DAL NUOVO PIANO

Poiché il beneficio prevede la riapertura della “vecchia” rateazione, si applicheranno le regole precedenti al Decreto del Fare: pertanto, il contribuente decadrà dalla dilazione a seguito del mancato pagamento di **due rate** (e non quindi di otto). **Attenzione** però: a differenza del regime previgente, in questo caso la decadenza dal beneficio scatta in caso di omesso versamento di due rate anche **non consecutive**. Per esempio, se nello stesso anno il contribuente non paga le mensilità di febbraio e ottobre verrà dichiarato decaduto dalla rateazione. Bisognerà, quindi, prestare massima attenzione alla puntualità nei versamenti.

Chi decade dalla nuova rateazione non potrà più chiederne di ulteriori.

## 5 | VANTAGGI SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE FORZATA

Chi si trovi nelle condizioni appena elencate, potrà usufruire di un grosso vantaggio. Infatti, la riapertura dei termini per la rateazione consente di mettersi al riparo dal **pignoramento**, anche se questo è stato già avviato. Per esempio, si potrà conseguire lo **sblocco del conto corrente** o la cancellazione del **fermo dall'auto**, se si darà dimostrazione di aver regolarmente pagato la prima rata.

### Note

[1] Art. 11-bis del Dl 66./2014.